

DANIELA BIFULCO, *Negare l'evidenza. Diritto e storia di fronte alla "menzogna di Auschwitz"*, Milano, FrancoAngeli, 2012, 128 p.

La negazione della Shoah rappresenta, indubbiamente, una delle questioni etiche e culturali di maggior delicatezza, il cui dibattito, oggi più che mai, rivela una tendenza allo scontro ideologico. La facilità con la quale le tesi negazioniste riescono ad essere divulgate, la semplicità con cui vengono proposte agli utenti, la naturalità con cui insinuano il dubbio hanno reso necessario affrontare il tema anche a livello legislativo; in diversi ordinamenti giuridici, di fronte alla scelta tra la libertà di pensiero e la tutela della memoria storica, i legislatori hanno preferito garantire quest'ultima, considerando reato la manifestazione del pensiero negazionista. Tale scelta è stata, ed è ancora, alquanto dibattuta: può il diritto arrogarsi di fissare per legge ciò che si deve ricordare, sanzionando chi ne mette in discussione i contenuti? È necessario che uno stato si fornisca di leggi che combattano il negazionismo oppure il suo compito consta nel garantire libertà di pensiero? Qual è la linea di confine tra revisionismo e negazionismo? Non sarebbe forse più giusto che tali decisioni, invece che venire affidate a legislatori e giudici, fossero il frutto di un serio dibattito politico-culturale interno ad ogni stato? Su tutti questi quesiti si basa l'interessante ricerca di Daniela Bifulco.

Partendo dal presupposto che, talvolta, la negazione di un evento storico possa divenire l'oggetto di un divieto imposto dalla legge e che, conseguentemente, la sua violazione venga dibattuta nei tribunali, l'autrice, nell'introduzione, si domanda quali siano le motivazioni che spingono un ordinamento giuridico a punire, addirittura con la detenzione, chi, negando alcuni cruciali eventi storici (la Shoah e la sua unicità), non fa che esprimere il suo diritto alla libera espressione delle proprie idee, anche se ci possono apparire aberranti. Naturalmente, ciò apre la via ad un dibattito senza fine fra chi ritiene liberticida un diritto che intervenga sulle idee e chi difende, invece, le leggi antinegazioniste. Quando la norma penale entra in campo per difendere la verità storica scatena sempre numerose critiche, più o meno argomentate e condivisibili; tali critiche convergono, in definitiva, nel considerare liberticida quel diritto che ha la pretesa di imporre il dovere della memoria, codificando una versione di verità storica, e punire chi fornisce interpretazioni differenti, rifacendosi alla libertà di pensiero. In sostanza si tratta di idee che, pur essendo aberranti, devono poter confidare nella garanzia della libera espressione. La questione, dunque, riguarda le motivazioni per cui il diritto voglia fortemente fissare per legge il dovere della memoria, punendo chi ne dissente, e per quale motivo, contrariamente alla volontà dell'Unione Europea, l'Italia abbia scelto di non penalizzare coloro che violano questo dovere.

Se la norma penale è costretta a intervenire, la responsabilità è del «politico», inteso come dibattito scientifico e culturale, scuola, università e mass media: è la società che non sa fare i conti col suo passato e non sa rispondere ad aggressioni razziste espresse dalle idee negazioniste. In realtà, le leggi antinegazioniste, come le leggi della memoria storica, rappresentano per l'autrice solo un pretesto per riflettere su qualcosa di molto più complesso, e che precede il diritto, ossia il rapporto di una comunità politica con il proprio passato ed il modo di porsi del diritto rispetto a tale confronto. Le legislazioni antinegazioniste e le sentenze dei giudici offrono la possibilità di porsi tante domande circa il rapporto tra diritto e storia. Le varie sentenze sono entrate nel merito dei nodi cruciali della questione, che saranno poi i temi trattati in questo saggio: il discrimine tra revisionismo e negazionismo, l'unicità della Shoah quale paradigma di ogni genocidio avvenuto nella storia, la disponibilità di una società ad ammettere le proprie responsabilità in eventi tragici, ed infine la storia tradotta in giudizio. L'introduzione termina con un quadro d'insieme dell'attuale situazione, che vede una tragica diffusione, sia in Europa che altrove, del fenomeno del negazionismo; mentre la grande maggioranza degli ordinamenti europei cerca di fornire una risposta quasi unanime, penalizzando il fenomeno, l'Italia ha scelto la via opposta, quella della tutela della libertà di pensiero. Quale delle due posizioni è più corretta, per non dire più giusta, per le vittime delle atrocità perpetrate dai nazisti e negate dal filone del negazionismo?

Nel primo capitolo viene evidenziata la differenza tra revisionismo e negazionismo, sottolineando come, derivando spesso le argomentazioni negazioniste dal revisionismo, si sia arrivati al punto che, a torto o a ragione, molte legislazioni antinegazioniste abbiano deciso di affidare al giudice il compito di definire, censurandolo, ciò che ritengono negazionista o revisionista. Poiché la questione riguarda anche la libertà del pensiero e delle idee e, soprattutto, la libertà personale, oltre che la difesa della memoria storica e delle vittime, l'autrice ritiene necessario cercare di definire con precisione la distinzione tra le due posizioni. Il termine revisionismo, prima di diventare una qualifica storica, è stato utilizzato in sede di lotta politica a seguito dell'*affaire* Dreyfus: se ne appropriarono i partigiani della revisione del processo, anche se, ben presto, assunse il significato più generico di messa in discussione dell'ortodossia dominante. Ciò fa comprendere come operare una distinzione fra negazionismo e revisionismo non sia un'operazione facile e, soprattutto, non si tratti di una questione filologica: alcune argomentazioni, utilizzate sia da una parte che dall'altra, finiscono per assomigliare alle giustificazioni di alcune scelte effettuate dalle dittature durante il secondo conflitto mondiale, che si tradussero, alla fine, nel genocidio ebraico.

In quest'ottica fondamentale importanza ebbe la disputa tra gli storici tedeschi apertasi negli anni ottanta, che mostrò un esempio di confronto storiografico su alcune tesi, discutibili o estreme, ma che si configurano come revisionismo e non negazionismo. In relazione al passato nazista e alle responsabilità della Germania e dei tedeschi, il fulcro della discussione, che divise gli storici, fu la questione dell'unicità, vera o presunta, della Shoah: la non comparabilità dei crimini nazisti, culminati nello sterminio degli ebrei, rappresenta una questione che è sempre stata centrale nel confronto tra la Shoah e gli altri genocidi. All'interno del filone storiografico tedesco emersero le affermazioni di Ernst Nolte, secondo cui lo sterminio nazista non fu che la continuazione logica di un altro genocidio, quello perpetrato dai bolscevichi nel loro sterminio di classe. Queste tesi si iscrivono nell'ambito del ragionamento revisionista: al sistema di repressione messo in atto dal leninismo e dallo stalinismo, Hitler si sarebbe limitato ad aggiungere uno specifico mezzo di distruzione, le camere a gas. Tuttavia, nonostante questa lettura revisionista, mai Nolte e altri storici revisionisti negarono l'evidenza dello sterminio ebraico; dunque, per quanto non condivisibili, queste tesi possono essere smontate, ribaltate in ambito storico, senza che il diritto penale debba intervenire.

Le affermazioni di Nolte trovarono consenso tra gli istinti più conservatori della società e finirono per dare l'avvio a una sorta di relativizzazione dei fatti accaduti, banalizzando, minimizzando e quasi normalizzando, se non addirittura giustificando, il genocidio, inserendo il tutto nell'ambito dell'eccezionalità del momento storico. Siamo di fronte al tentativo di oblio, o come rileva l'autrice ad «una sorta di cura omeopatica della coscienza, che si somministra attenuando il ricordo dello sterminio con il ricordo di altri stermini» (p. 27). Furono queste le premesse da cui prese le mosse il negazionismo: partendo da posizioni revisioniste e funzionaliste si arrivò alla negazione della Shoah e al dubbio sistematico circa l'esistenza delle camere a gas, le modalità, le cause e l'entità delle vittime.

Il discrimine tra tesi negazioniste e revisioniste apparve, con evidenza, per la prima volta nel filone negazionista francese, inaugurato nel 1948 da Maurice Bardèche e rafforzato poi, nel 1950, da Paul Rassinier, caposcuola del negazionismo francese, ex comunista, pacifista, arrestato e torturato nel 1943 a Buchenwald e Dora; la personalità e le esperienze vissute da questo autore resero più forti le sue affermazioni negazioniste e la loro diffusione. Il filone francese si sarebbe poi internazionalizzato, confluendo in quello affermatosi negli Stati Uniti presso l'*Institute for Historical Review*.

La struttura degli argomenti addotti da questi negazionisti, in particolare i primi francesi, riuniti intorno alla casa editrice Vieille Taupe, ha spesso, come punto di partenza, uno dei punti cardine del revisionismo tedesco, vale a dire la matrice economico-sociale o materialista, tanto da considerare lo sterminio degli ebrei la conseguenza. In una brochure dal titolo *Auschwitz ou le grand alibi*, pubblicata da Vieille Taupe nel 1970, si sostiene che gli ebrei sarebbero stati eliminati in quanto inutili al sistema produttivo; secondo questa inter-

pretazione, il sistema concentrazionario nazista non sarebbe stato che una delle tante forme assunte dal sistema capitalistico, basato sullo sfruttamento della forza lavoro e sull'eliminazione di quella eccedente. Da qui, il gruppo gravitante intorno alla Vieille Taupe fece il grande balzo, trasformando queste tesi in ben altro, spingendosi ad affermare che il genocidio sarebbe stato un'invenzione della propaganda degli alleati, sobillata dai sionisti; che la responsabilità maggiore della seconda guerra mondiale non fu solo di Hitler, bensì anche degli ebrei; che la soluzione finale non sarebbe stata altro che l'espulsione degli ebrei verso l'Est; che i forni crematori sarebbero serviti a bruciare i cadaveri di chi era già morto per varie cause e che la maggior parte dei decessi sarebbe avvenuta nei territori occupati dai russi. Quale che fosse la componente ideologica di partenza, ciò che emerge con forza sono l'ideologia razzista e l'intento di privare ideologicamente una comunità della sua memoria storica, senza rispetto alcuno per le vittime.

Nel secondo capitolo, l'autrice puntualizza che la sua analisi avrà come riferimento soprattutto alcune tematiche sollevate dal negazionismo, e precisamente quella letteratura radicale che ha negato il genocidio degli ebrei durante la seconda guerra mondiale, tralasciando il complesso delle dottrine radicali messe in atto dal regime nazista, che portò allo sterminio anche di zingari ed altre categorie considerate subumane. Questa scelta è giustificata dal fatto che il bersaglio dei negazionisti non furono rom, sinti, disabili, omosessuali, ma fu l'ebreo in quanto tale; la base ideologica di queste teorie è, infatti, antisemita e parte dal pregiudizio del cosiddetto "pericolo ebraico", vale a dire del complotto ebraico che mirava alla conquista del mondo. Si tratta di una teoria antichissima, che affonda le sue radici, secondo l'autrice, nella tradizione antigudaica cristiana, affrontata attraverso un excursus sui pregiudizi tipici di tale atteggiamento antigudaico, che caratterizzò la tradizione cristiana, a partire dall'accusa di deicidio, passando attraverso le teorie di molti Padri della chiesa (Ambrogio e Agostino, per citare i più significativi), fino a Lutero e oltre. Questo antigudaismo continuò fin quasi ai giorni nostri, nonostante il tentativo, con il Concilio Vaticano II, di non voler incolpare della morte di Cristo indistintamente tutti gli ebrei di allora né quelli di oggi (affermazione ritenuta comunque incredibile). Tali posizioni vennero messe in discussione solo in occasione del Giubileo del 2000, quando Giovanni Paolo II riconobbe le colpe della chiesa nei confronti degli ebrei.

Risulta ben chiaro come tale pregiudizio antiebraico, di così antica e duratura stratificazione, abbia potuto e possa offrire ampio nutrimento al negazionismo contemporaneo, che a queste tesi preconfezionate fa ricorso per ribaltare la realtà di quella persecuzione che ebbe il suo epilogo nel periodo del secondo conflitto mondiale. Il vero interesse che si nasconde dietro la negazione delle camere a gas e l'affermazione del complotto mondiale tramato dagli ebrei non è storiografico, afferma l'autrice, bensì è quello di negare la legittimazione dell'ebreo, il suo diritto di esistere. Perciò, la sistematica negazione della realtà non ha altro fine che quello di costruire un complesso discorso di odio, occultandolo sotto le spoglie del discorso storico.

Particolarmente interessante si rivela l'approfondimento della tematica relativa all'unicità della Shoah, argomento alquanto dibattuto e che ha implicato l'interesse del diritto nei paesi in cui vige una legislazione antinegazionista. A tal proposito, l'autrice afferma di non voler entrare nella *vexata quaestio* dell'unicità dell'evento, per molti incomparabile con altri genocidi, per altri da utilizzare come sintesi di tutti gli eccidi di massa della storia; al di là del numero delle vittime e delle modalità dello sterminio, un crimine di massa resta tale e perciò va ricordato, perseguito e, se possibile, prevenuto. È questa l'ottica secondo la quale si è sviluppata la legislazione europea, dando mandato agli stati membri di estendere il reato di negazionismo a tutti i genocidi. Per surrogare tale posizione, l'autrice presenta alcune delle teorie relative alla difesa dell'unicità della Shoah (stigmatizzazione ideologica, esclusione giuridica, pratiche di lento annientamento con la ghettizzazione, omicidi collettivi in aree ritenute strategiche, omicidio di massa in toto, sono tutti presenti nel processo di genocidio ebraico e Auschwitz ne fu la sintesi) ed altri punti di vista diversi sulla questione; in particolare, i vari criteri utilizzati per definire l'unicità del genocidio ebraico prestano il

fianco a diverse critiche, soprattutto quando sono confrontati col genocidio armeno, in quanto non certamente ascrivibile a qualche “dittatura delle circostanze” oppure intenzionale, voluto o pensato. Sebbene i Giovani turchi non progettassero lo sterminio armeno attraverso un mezzo così efficiente come le camere a gas, rimane il fatto che, qualunque sia stata la metodologia utilizzata, si trattò comunque di genocidio, si trattò comunque dell’intenzione di far sparire un intero popolo.

La decisione di negare l’unicità della Shoah non fu esente da critiche, in particolar modo da chi riteneva che tale scelta, sebbene ampliasse lo spettro della tipologia del reato di negazionismo, avrebbe rischiato di portare a un processo di revisione della storia, con il reale pericolo di relativizzarne, accomunandola agli altri genocidi, la portata e il senso storico, fornendo ulteriori stimoli al negazionismo e al revisionismo. Proprio questi furono i problemi con i quali si dovette scontrare il legislatore europeo, tant’è che, a livello comunitario, al fine di ostacolare razzismo e negazionismo, la soluzione si è articolata attraverso una serie di documenti, che hanno invitato gli stati membri a fornirsi di leggi atte a reprimere la negazione pubblica dei genocidi.

Il capitolo termina con la presentazione del caso italiano, dove non vige alcun tipo di legislazione antinegazionista, contrariamente a molti stati europei quali l’Austria, la Germania, la Svizzera, la Spagna e il Belgio. L’Italia ha preferito limitarsi ad istituire giornate della memoria (legge n. 211/2000) ricordando lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, escludendo ogni altra finalità, come quella risarcitoria; in base a questa decisione non esiste nessun documento in cui lo stato italiano si assume la responsabilità storica dei crimini commessi dal Fascismo nei confronti degli ebrei.

Nel terzo capitolo l’autrice ritorna sulla delicata questione dell’intromissione del giudice nel lavoro dello storico; ciò prevede, nel caso di reato di negazionismo, di entrare non solo nei contenuti lesivi della dignità delle vittime e del principio di uguaglianza degli uomini, non solo di giudicare le possibili conseguenze di tali tesi, ma anche di entrare nel merito del metodo storico utilizzato dai negazionisti, giudicando, dunque, strumenti che non gli sono propri. Tuttavia, se ciò avviene, il motivo è da ricercare nelle ideologie che sostengono il negazionismo, le quali, facendo leva su un sedicente metodo scientifico, in realtà diffondono contenuti razzisti e antisemiti, ammantandoli di elementi storici oggettivi, come viene dimostrato attraverso l’analisi di alcuni casi di storici negazionisti, che in situazioni diverse sono stati condannati o assolti, proprio a causa della suscettibilità della materia a bilanciamenti diversi, o in funzione del grado di interesse che i singoli stati danno alla libertà di espressione e al rispetto delle vittime.

Nelle conclusioni, riprendendo i temi trattati, vengono evidenziate la complessità e la fragilità del diritto in relazione al rapporto tra libertà di espressione e condanna del negazionismo, tuttavia giustificando l’intervento del giudice in tale materia: “niente dovrebbe insospettire di più lo studioso che le scelte in bianco e nero della risposta penale. La legislazione antinegazionista è bicolore, assai schematica e semplificatoria e, in quanto tale, discutibile. Ma quando si discorre di fatti che sono costati la vita a molti innocenti, solo perché colpevoli di appartenere a una “razza” diversa, quel bianco e nero è un lusso che ci si può e, forse, ci si deve permettere. Almeno finché la comunità politica e il suo humus culturale non riescano ad offrire – o si ostinino a non farlo – «una soluzione diversa, migliore e più partecipata» (p. 116).